

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **105/1980** (ECLI:IT:COST:1980:105)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **AMADEI** - Redattore: - Relatore: **GIONFRIDA**

Udienza Pubblica del **23/04/1980**; Decisione del **02/07/1980**

Deposito del **07/07/1980**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **10075 10076 10077**

Atti decisi:

N. 105

SENTENZA 2 LUGLIO 1980

Deposito in cancelleria: 7 luglio 1980.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 194 del 16 luglio 1980.

Pres. AMADEI - Rel. GIONFRIDA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 3 (anche in relazione agli artt. 1, primo comma, 3, ultimo comma, e 5) e 6 del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, e dell'art. 2 della

legge 26 febbraio 1963, n. 329 (norme sugli assegni familiari) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 18 febbraio 1975 dal giudice del lavoro del tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Albertoni Elena e l'INPS, iscritta al n. 227 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 202 del 30 luglio 1975;

2) ordinanza emessa il 7 giugno 1977 dal pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Franchini Giorgia e l'INAM ed altro, iscritta al n. 462 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 334 del 7 dicembre 1977;

3) ordinanza emessa il 17 ottobre 1977 dal pretore di Arezzo nel procedimento civile vertente tra Ariboli Franca e l'INPS, iscritta al n. 564 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46 del 15 febbraio 1978;

4) ordinanza emessa il 30 novembre 1977 dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Crociani Simonetta e l'INPS, iscritta al n. 32 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 87 del 29 marzo 1978;

5) ordinanza emessa il 13 febbraio 1978 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Pizzirani Maria Maddaiana contro l'INPS, iscritta al n. 338 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 285 dell'11 ottobre 1978;

6) ordinanza emessa il 24 marzo 1979 dal pretore di Arezzo nel procedimento civile vertente tra Diotto Franca ed altra e l'INPS, iscritta al n. 449 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 217 dell'8 agosto 1979.

Visti gli atti di costituzione di Albertoni Elena, Ariboli Franca, Diotto Franca ed altra e dell'INPS nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 23 aprile 1980 il Giudice relatore Giulio Gionfrida;

uditi l'avv. Franco Agostini (per Albertoni Elena, Ariboli Franca e Diotto Franca ed altra), l'avv. Giacomo Giordano per l'INPS e l'avvocato dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto:

1. - Con ordinanza in data 18 febbraio 1975, emessa nel procedimento civile tra Elena Albertoni e l'INPS, il giudice del lavoro del tribunale di Genova ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 29 e 31 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, per la parte in cui esclude la corresponsione degli assegni familiari per i figli a carico della donna lavoratrice coniugata quando il marito svolga a sua volta attività lavorativa, anche se non sia per essa prevista la tutela degli assegni familiari.

La rilevanza della questione è motivata con il fatto che il coniuge della richiedente risulta, appunto, aver prestato attività lavorativa - di addetto ai servizi domestici - per la quale la disciplina previdenziale non contemplava (sino all'entrata in vigore del d.P.R. 1971 n. 1403) la corresponsione degli assegni predetti (art. 2 t.u. 1955 cit.).

La questione stessa sarebbe, d'altra parte, secondo il giudice di rinvio, non manifestamente infondata, non sembrando giustificabile, né con riguardo al regime previdenziale né a quello

familiare, la disparità che esiste fra il trattamento riservato agli uomini lavoratori e coniugati - i quali, ai sensi del citato art. 3 d.P.R. 1955 n. 797, hanno diritto a percepire gli assegni per i figli non ostante che la moglie lavori - ed il trattamento previsto per la donna lavoratrice coniugata, alla quale tale prestazione compete invece solo se essa "abbia il marito permanentemente invalido al lavoro o disoccupato e non usufruente di indennità di disoccupazione".

Nel giudizio innanzi alla Corte, si è costituita la parte privata Albertoni per sostenere l'illegittimità della norma denunciata, argomentando anche dal contrasto con il principio di parità dei coniugi, quale affermato, nei rapporti matrimoniali, dalla legge di riforma del diritto di famiglia (n. 151 del 1975), e nello specifico settore dei rapporti previdenziali dalla successiva legge n. 903 del 9 dicembre 1977, sia pur con le limitazioni connesse alla mancanza di effetto retroattivo.

Si è costituito, altresì, l'INPS che ha concluso all'opposto per l'infondatezza della questione sollevata.

In ciò seguito dall'Avvocatura di Stato, per l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha inteso, da parte sua, giustificare la posizione differenziata dei coniugi nel contesto dell'art. 3 d.P.R. 1955 n. 797 - per cui il marito è considerato capo famiglia in ogni caso e la moglie solo quando il marito è inabile permanentemente al lavoro - con il fatto, dalla Corte costituzionale già riconosciuto in contestazioni di analogo contenuto (sentenze 6 luglio 1972 n. 119, 29 dicembre 1972 nn. 201 e 202), che "è avvertita nella realtà sociale la minore probabilità che sia il marito anziché la moglie a dipendere economicamente dal coniuge".

2. - Questione sostanzialmente identica è stata sollevata, in riferimento al solo art. 3 primo comma della Costituzione, dal pretore di Roma, con ordinanza del 30 novembre 1977, in fattispecie concernente richiesta di assegni per la figlia minore da parte di madre lavoratrice, con coniuge non avente diritto agli assegni stessi in quanto lavoratore autonomo.

3. - Anche la Corte di cassazione, con ordinanza del 13 febbraio 1978 ha denunciato, in relazione agli artt. 36, 37 oltreché 3 e 29 della Costituzione, l'art. 3, primo comma, - in connessione all'ultimo comma dello stesso art. 3, nonché agli artt. 1 e 5 - del citato t.u. n. 797 del 1955 sugli assegni familiari, riproponendo in sostanza la stessa questione del deteriore trattamento fatto alla donna lavoratrice in materia di diritto agli assegni per i figli a carico.

Nella motivazione di non manifesta infondatezza, ha sottolineato la Cassazione come "divenuta la parità fra uomo e donna, nei rapporti matrimoniali e familiari, canone di diritto positivo, quantomeno dall'entrata in vigore della citata legge 1975 n. 151, ogni riflesso, sul piano previdenziale, di quella che poteva essere in precedenza la posizione subordinata della donna nella vita familiare e della concezione del matrimonio come sistemazione economica della donna, abbia perso la sua ragion d'essere".

La disparità denunciata investirebbe, d'altra parte, anche il regime lavorativo.

Rileva, a questo riguardo, l'ordinanza de qua che gli assegni familiari costituiscono l'unico istituto attuativo del principio del salario familiare, insito nella norma costituzionale (art. 36, primo comma) la quale attribuisce al lavoratore il diritto ad una retribuzione che altresì assicuri alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa.

E che appunto l'art. 36, in correlazione al successivo art. 37, non distingua fra uomo e donna, cosicché viene a porsi in contrasto con essi la esclusione del diritto agli assegni familiari del genitore lavoratore in dipendenza di eventi correlati unicamente alla distinzione di sesso, sebbene la contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice sia, a parità di condizioni, identica a quella gravante sul lavoratore.

4. - In altri due giudizi civili (rispettivamente tra Franca Ariboli e l'INPS, tra Franca Diotto, Luisa Baldassarri e l'INPS) il pretore di Arezzo, con ordinanze del 17 ottobre 1977 e 24 marzo 1979, oltre a riproporre la ripetuta questione di legittimità dell'art. 3 del d.P.R. 1955 n. 797, ha denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, anche il successivo art. 6 dello stesso d.P.R., per la parte in cui, relativamente agli assegni spettanti per il coniuge a carico, stabilisce che la moglie ha diritto a percepirli per il marito solo se questi sia invalido, mentre analoga condizione non è prevista per l'ipotesi inversa, di assegni dovuti al marito per la moglie a carico.

Anche in questo caso la discriminazione in danno della moglie si porrebbe in contrasto con il principio di parità dei coniugi, e con la disciplina del nuovo diritto di famiglia, che fa obbligo alla moglie come al marito di provvedere al sostentamento della famiglia.

Innanzi alla Corte le parti private costituite, Ariboli, Diotto e Baldassarri, hanno svolto argomentazioni adesive alla tesi della illegittimità delle disposizioni impugnate.

5. - Infine l'art. 3 del d.P.R. n. 797 del 1955 è stato denunciato dal pretore di Bologna con ordinanza 7 giugno 1977 emessa nella causa Franchini contro INPS e INAM, in cui l'istante, lavoratrice dipendente, chiedeva il riconoscimento del suo diritto agli assegni familiari ed all'assistenza malattia per i figli a carico. Il giudice a quo, in via consequenziale, ha esteso l'impugnativa anche all'art. 2 della legge 26 febbraio 1963, n. 329 (sull'assicurazione malattie per i lavoratori agricoli) in quanto attribuisce il diritto all'assistenza malattie per i figli a carico con rinvio appunto ai criteri stabiliti dal più volte citato art. 3 d.P.R. n. 797 del 1955.

Nel giudizio innanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri che ha dedotto l'infondatezza della questione in base al rilievo che la normativa denunciata troverebbe la sua ragion d'essere nella normalità del fatto che il marito, e non la moglie, è il capo famiglia, dal quale dipendono economicamente i familiari.

Considerato in diritto:

1. - I giudizi relativi alle ordinanze in epigrafe concernono questioni identiche o comunque connesse e pertanto possono riunirsi al fine della decisione con unica sentenza.

2. - Il dubbio di legittimità costituzionale investe, in primo luogo, l'art. 3 del d.P.R. 1955 n. 797, per la parte in cui esclude la corresponsione degli assegni per i figli a carico in favore della donna lavoratrice dipendente, qualora il marito presti attività lavorativa anche se questa non dia titolo ai detti assegni.

La detta disposizione è denunciata dal tribunale di Genova, dai pretori di Roma e Bologna e, in correlazione agli artt. 1 e 5 dello stesso d.P.R. n. 797, dalla Corte di cassazione, con varia indicazione di parametri - che vanno dagli artt. 3 e 29, agli artt. 30, 31, 36, 37 della Costituzione - ma con sostanziale convergenza di argomentazioni.

Queste muovono dalla constatazione del peggiore trattamento riservato in tal modo alla donna coniugata lavoratrice - rispetto all'uomo cui gli assegni in questione competono invece in ogni caso anche se la moglie lavori - per pervenire alla comune conclusione della mancanza assoluta di giustificazione, con riguardo sia al regime familiare che a quello previdenziale, che appare quindi differenziata solo in relazione al sesso.

Da ciò, appunto, la prospettazione di vulnerazione del precetto dell'eguaglianza (art. 3), in particolare dei coniugi nel matrimonio (art. 29), che costituisce il punto centrale delle censure

di incostituzionalità, cui si affiancano profili collaterali di contrasto con l'esigenza di tutela della famiglia e dei minori (artt. 31 e 30) e di violazione dei diritti della donna lavoratrice (artt. 36 e 37 Cost.).

Le parti private costituite condividono - come in narrativa detto - le conclusioni dei giudici a quibus, e le sostengono con motivazioni adesive traenti argomento anche dalle sopravvenute leggi di riforma del diritto di famiglia (legge 1975 n. 151) e sulla parità di trattamento tra uomo e donna in materia di lavoro (legge 1977 n. 903).

All'opposto l'INPS e l'intervenuta Presidenza del Consiglio dei ministri hanno difeso la legittimità della norma impugnata, sostenendo che la posizione differenziata che in essa è riservata ai coniugi, per cui ai fini del diritto a percepire gli assegni familiari per i figli minori a carico è considerato capo famiglia il marito lavoratore in ogni caso e la moglie lavoratrice solo quando il marito sia permanentemente invalido al lavoro, razionalmente si spieghi siccome rivolta a garantire, sia pure al solo fine del diritto agli assegni predetti, la priorità della posizione del padre, legata al ruolo (cui anche la Corte ha fatto riferimento nelle precedenti decisioni nn. 119, 201 e 202 del 1972) di sostegno economico della famiglia; ruolo che appunto verrebbe meno nelle sole ipotesi, contemplate nell'art. 3 d.P.R. n. 797 in discussione, di permanente invalidità al lavoro o di disoccupazione senza titolo a percepire la relativa indennità.

2. - La questione è fondata.

Proprio la ratio della norma impugnata, quale del resto esattamente individuata dall'Avvocatura, rende evidente il suo contrasto con il dettato costituzionale.

La presupposta priorità della posizione del padre si pone, infatti, in insanabile contraddizione con l'esigenza di equiparazione della moglie al marito, nel matrimonio e nella famiglia. Esigenza che, già prima di riflettersi nella disciplina dettata dalla legge di riforma del diritto di famiglia n. 151 del 1975 (alla cui logica si è poi ispirata la legge 1977 n. 903 sulla parità tra uomo e donna in materia di lavoro e rapporti connessi), "risultava, sul piano del fondamento normativo, direttamente dal principio di parità dei coniugi sancito dagli articoli 3 e 29 della Carta costituzionale": così come questa Corte ha riconosciuto nella recente sentenza n. 6 del 1980, che ha superato la giurisprudenza espressa dalle precedenti decisioni citate dall'Avvocatura di Stato.

Ed è appunto per il contrasto con il detto principio di parità e di conseguenza con gli artt. 3 e 29 della Costituzione che va dichiarata l'illegittimità dell'esaminato art. 3 del d.P.R. 1955 n. 797, nella parte in cui non prevede che gli assegni familiari spettanti per i figli a carico possano essere corrisposti (così come, per gli assegni familiari in genere, dispone ora l'art. 9 della menzionata legge 1977 n. 903), in alternativa, alla donna lavoratrice alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti per il lavoratore. Resta così assorbito Ogni ulteriore dedotto profilo di incostituzionalità.

3. - Analoghe considerazioni inducono a ritenere fondata anche l'ulteriore questione, sollevata dal pretore di Arezzo, di legittimità costituzionale dell'art. 6 d.P.R. 1955 citato, per la parte in cui, relativamente agli assegni spettanti per il coniuge a carico, stabilisce che la moglie ha diritto a percepirli per il marito solo se questi sia permanentemente invalido al lavoro, mentre analoga condizione non prevede per l'ipotesi inversa di assegni dovuti al marito per la moglie a carico.

Anche in questo caso, infatti, la ritenuta necessità di un fatto limitativo della capacità di lavoro del marito (quale appunto l'invalidità), per superare la presunzione di estraneità della donna al mantenimento della famiglia e quindi del coniuge, si collega ad una concezione dell'organizzazione domestica (riflessa nella disciplina del codice del 1942), in stridente

contrasto con il principio di parità dei coniugi, come si è detto, direttamente enucleabile dagli artt. 3 e 29 della Costituzione.

La norma denunciata va quindi, per tale ragione, dichiarata illegittima, relativamente alla parte in cui non dispone che gli assegni familiari spettanti per il coniuge a carico possano essere corrisposti alla moglie lavoratrice alle stesse condizioni previste per il marito lavoratore.

4. - Per quanto infine attiene all'art. 2 della legge 26 febbraio 1963, n. 329 (sull'assicurazione malattia per i lavoratori agricoli), poiché la denuncia del pretore di Bologna investe detta norma non per alcun vizio autonomo ma unicamente quale disposizione di rinvio, formale e non ricettizio, alla disciplina dell'art. 3 d.P.R. 1955 n. 797 (in tema di individuazione della qualità di capofamiglia al fine del diritto alle prestazioni previdenziali per i figli a carico), la relativa questione risulta conseguentemente non fondata una volta ricondotta a legittimità la norma dell'art. 3 succitata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma primo, del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, t.u. delle leggi sugli assegni familiari, nella parte in cui non dispone che gli assegni familiari, spettanti per i figli a carico, possano essere corrisposti in alternativa alla donna lavoratrice alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti per il lavoratore;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 del predetto d.P.R. 1955 n. 797 nella parte in cui non dispone che gli assegni familiari spettanti per il coniuge a carico possano essere corrisposti alla moglie lavoratrice alle stesse condizioni previste per il marito lavoratore;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 26 febbraio 1963, n. 329, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, dal pretore di Bologna.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.